

## DETERMINAZIONE N. 02/DACU/2023

### ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE CONCORDIA ET IUS S.R.L., NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI**

##### **VISTI:**

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, recante “risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)” (di seguito: direttiva ADR europea);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di seguito: d.lgs. 28/10);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: d.lgs. 130/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (di seguito: DM 180/10);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 267/2020/E/com (di seguito: deliberazione 267/2020/E/com);
- la domanda di iscrizione effettuata dall'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius S.r.l., prot. Autorità n. 42135 del 21 giugno 2023 (di seguito: domanda prot. 42135/2023), come integrata dalla comunicazione prot. Autorità n. 44127 del 29 giugno 2023 (di seguito: comunicazione prot. 44127/2023).

##### **CONSIDERATO CHE:**

- il d.lgs. 130/15, di recepimento della direttiva ADR europea, ha introdotto, nella Parte V del Codice del consumo, un nuovo Titolo II-bis, denominato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative a obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell’Unione Europea presso Organismi ADR - *Alternative Dispute Resolution* (di seguito: procedure ADR);
- in particolare, la normativa:
  - per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-novies e 141-decies del Codice del consumo, designa, fra le altre, l’Autorità quale autorità competente per l’ADR, con riferimento ai settori regolati (articolo 141-octies, comma 1, lettera c, del Codice del consumo);
  - prevede che “*Presso ciascuna autorità competente è istituito, [...] con provvedimenti interni, l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio [...] provvede all’iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull’elenco nonché sui singoli organismi ADR [...] sulla base di propri provvedimenti, tiene l’elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR [...]*” (articolo 141-decies del Codice del consumo);
  - stabilisce che “*Il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è designato punto di contatto unico con la Commissione europea*” (articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo), con il compito, fra gli altri, di trasmettere alla Commissione europea medesima l’elenco consolidato degli Organismi ADR, ivi inclusi gli Organismi settoriali di cui agli elenchi delle autorità competenti;
- l’Autorità, in attuazione dell’articolo 141-decies del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:
  - ha istituito l’elenco degli Organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure ADR ai sensi del Titolo II-bis della Parte V del Codice del consumo (di seguito, anche: Elenco ADR o Elenco);
  - ha disciplinato, nell’Allegato A, il procedimento per l’iscrizione degli Organismi ADR nell’Elenco di cui al precedente alinea e le modalità di svolgimento delle attività relative alla gestione, alla tenuta e alla vigilanza dell’Elenco medesimo (di seguito: Disciplina), nonché previsto l’emanazione di eventuali linee guida applicative;
- l’Autorità, con deliberazione 267/2020/E/com, in vigore dal 17 luglio 2020, ha modificato la Disciplina, con riguardo, fra l’altro, alla modalità di formalizzazione dell’iscrizione degli Organismi nell’Elenco ADR (o di rigetto della domanda) o della sua integrazione (e della eventuale cancellazione dell’Organismo

dall’Elenco), stabilendo che il provvedimento conclusivo del relativo procedimento sia adottato dal Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti (di seguito: Direzione), sulla base del Titolo II-*bis*, Parte V, del Codice del consumo e della Disciplina;

- la Disciplina, tra l’altro, prevede:
  - all’articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in Elenco gli Organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell’Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
  - all’articolo 3, comma 3.1, che l’Organismo che intende essere iscritto nell’Elenco ADR propone domanda di iscrizione, nella quale fornisce le informazioni previste dall’articolo 141-*nonies*, commi 1 e 3, del Codice del consumo;
  - all’articolo 3, comma 3.2, che ai fini dell’iscrizione, l’Organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie (di seguito: conciliatori) abbiano anche un’adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell’Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore; l’Organismo è infatti iscritto in Elenco per i settori di competenza dell’Autorità con riferimento ai quali abbia attestato la competenza specialistica dei conciliatori;
  - all’articolo 4, comma 4.1, che la Direzione, ricevuta la domanda di iscrizione completa, entro 30 giorni svolge l’istruttoria sulla base del Titolo II-*bis* della Parte V del Codice del consumo e della Disciplina;
  - all’articolo 4, comma 4.3, che in esito all’istruttoria di cui al comma 4.1, la Direzione iscrive l’Organismo in elenco, ovvero rigetta la domanda con l’indicazione dei motivi ostativi all’iscrizione;
  - all’articolo 7, comma 7.1, che gli Organismi iscritti in elenchi tenuti da altre autorità competenti di cui all’articolo 141-*octies*, comma 1, del Codice del consumo, che intendano essere iscritti anche nell’Elenco ADR dell’Autorità, comunicano all’Autorità i riferimenti della precedente iscrizione, unitamente ad una dichiarazione con cui attestano il rispetto di quanto prescritto dall’articolo 2, comma 2.2 e dell’articolo 3, comma 3.2, della Disciplina;
- l’Elenco ADR è pubblicato sul sito internet dell’Autorità; la Direzione ne cura l’aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy quale punto di contatto unico con la Commissione europea;
- la Direzione verifica, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o anche d’ufficio, sulla base degli indicatori di cui al Titolo II-*bis* della Parte V del Codice del consumo e alla Disciplina, se un Organismo iscritto nell’Elenco ADR continua a soddisfare i requisiti richiesti per l’iscrizione e, in caso di non conformità, provvede alla relativa cancellazione dall’Elenco medesimo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la domanda prot. 42135/2023, come integrata dalla comunicazione prot. 44127/2023, l'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius S.r.l. ha richiesto all'Autorità l'iscrizione nell'Elenco ADR per i settori dell'energia elettrica, del gas, idrico e del telecalore;
- l'Organismo di cui al precedente alinea ha comunicato:
  - i riferimenti della Determinazione Direttoriale del 3 maggio 2023, di iscrizione nell'elenco degli Organismi ADR nel settore delle comunicazioni elettroniche e postale di cui alla deliberazione 661/15/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - l'iscrizione, a far data dal 27 giugno 2023, nell'elenco degli Organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità dei Trasporti, di cui alla deliberazione 60/2023 della medesima Autorità;
- inoltre, l'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius S.r.l.:
  - è iscritto al n. 809 del Registro degli organismi di mediazione e al n. 427 dell'Albo degli enti di formazione, tenuti dal Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/10 e del DM 180/10;
  - ha attestato il possesso della formazione specifica, di cui all'art. 3, comma 3.2, della Disciplina, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, del gas, idrico e del telecalore, da parte dei conciliatori incaricati della risoluzione delle controversie nei predetti settori mediante la procedura ADR;
  - ha complessivamente attestato quanto richiesto dalla Disciplina ai fini dell'iscrizione nell'Elenco ADR, dimostrando il sostanziale rispetto delle pertinenti prescrizioni del Codice del consumo;
- alla luce di quanto attestato dall'Organismo, la domanda prot. 42135/2023, come integrata dalla comunicazione prot. 44127/2023, può essere trattata ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina, in un'ottica di efficienza ed economicità, stante la precedente iscrizione in elenco ADR tenuto da altra autorità competente, di cui all'articolo 141-octies, comma 1, del Codice del consumo.

**RITENUTO CHE:**

- la domanda prot. 42135/2023, come integrata dalla comunicazione prot. 44127/2023, presentata dall'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius S.r.l., in base a quanto ivi dal medesimo attestato, sia idonea ai fini dell'iscrizione del predetto Organismo nell'Elenco ADR dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas, idrico e del telecalore, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

**DETERMINA**

1. l'iscrizione dell'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius S.r.l. nell'Elenco ADR dell'Autorità, contestualmente aggiornandolo, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas, idrico e del telecalore, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 giugno 2023

IL DIRETTORE *ad interim*

Roberto Malaman